CROMA LAB SRL

Servizi Analitici e Consulenze Tecniche

DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2023, n. 18. e Agg. Dlgs 102 del 19/06/2025

Il Decreto Legislativo n. 18 del 23 Febbraio 2023 è entrato in vigore il 21 Marzo 2023 e recepisce la direttiva 2020/2184/UE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano.

Tale Decreto:

- abroga il Decreto Legislativo n. 31 del 02 Febbraio 2001;
- rivede e introduce norme volte a proteggere la salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone "salubrità e pulizia", anche attraverso una revisione dei parametri e dei valori di rilevanza sanitaria;
- stabilisce i requisiti di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque potabili, per i reagenti chimici e per i materiali filtranti attivi o passivi da impiegare nel loro trattamento;
- introduce un approccio di valutazione e gestione del rischio più efficace ai fini della prevenzione sanitaria, della protezione dell'ambiente e del controllo delle acque destinate al consumo umano, anche sotto il profilo dei costi e dell'allocazione delle risorse;
- migliora l'accesso equo per tutti all'acqua potabile sicura e assicura la comunicazione tra le autorità competenti e i fornitori di acqua, volta a fornire un'informazione adeguata e aggiornata al pubblico sulle acque destinate al consumo umano.

Le autorità ambientali e sanitarie e i gestori idro-potabili devono adottare con tempestività e comunque non oltre il 12 Gennaio 2026 le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i valori di cui all'allegato I, parte B, per quanto riguarda i nuovi parametri aggiunti. Il controllo dei parametri di cui al comma 1 assume carattere di obbligo a decorrere dal 12 Gennaio 2026.

Inoltre viene riconosciuta la figura del team leader

La Croma Lab ha nel suo organico una figura qualificata dal Ministero della Salute e dalla'ISS come Team Leader per i PSA

Il Dlgs 18/2023 è basato completamente sulla valutazione del rischio

CROMA LAB SRL

Servizi Analitici e Consulenze Tecniche

Nel presente documento si riportano le novità del D.Lgs. 18/2023

PARTE A – parametri microbiologici		
		DECORRENZA
Sono stati eliminati i parametri	Conteggio delle colonie a 37°C	Dal 21 Marzo 2023
	Pseudomonas aeruginosa	

PARTE B – parametri chimici		
		DECORRENZA
Sono stati aggiunti i parametri	Bisfenolo-A	Dal 12 Gennaio 2026
	Clorato	
	Acidi aloacetici	
	Microcistina_LR	
	PFAS-totali	
	Somma di PFAS	
	Uranio	

PARTE B – parametri chimici NUOVI LIMITI				
	D.Lgs. n. 31 02/02/2001		**D.Lgs. n. 18 23/02/2023**	
Parametro	Valore di parametro	Unità di misura	Valore di parametro	Unità di misura
Antimonio	5,0	µg/l	10	µg/l
Boro[1]	1,0	mg/l	1,5	mg/l
Cromo[2]	50	µg/l	25	µg/l
Rame	1,0	mg/l	2,0	mg/l
Piombo[3]	10	µg/l	5,0	µg/l
Selenio[4]	10	µg/l	20	µg/l
Clorito[5]	200	µg/l	0,25	mg/l

[1]il valore di 2,4 mg/l si considera per casi particolari

[2]il nuovo valore ha decorrenza dal 12/01/2026, fino al 11/01/2026 il valore del parametro è pari a 50 µg/l

[3]il nuovo valore ha decorrenza dal 12/01/2036, fino al 11/01/2036 il valore del parametro è pari a 10 µg/l

[4]il valore di 30 µg/l si applica per alcune aree specifiche (regioni e province autonome)

[5]il nuovo valore ha decorrenza dal 12/01/2026, fino al 11/01/2026 il valore del parametro è pari a 0,7 mg/l

PARTE C1 – parametri indicatori		
		DECORRENZA
Sono stati eliminati i valori consigliati	Durezza	Dal 21 Marzo 2023
	Residuo secco a 180°C	
	Disinfettante residuo	

PARTE C2 – parametri indicatori raccomandati per acque sottoposte a trattamento di desalinizzazione		
		DECORRENZA
E' stata aggiunta questa parte con i seguenti parametri	Solidi disciolti totali	Dal 21 Marzo 2023
	Durezza totale	
	Calcio	
	Magnesio	

PARTE D – parametri pertinenti per la valutazione e gestione del rischio dei sistemi di distribuzione interni		
		DECORRENZA
E' stata aggiunta questa parte con i seguenti parametri	Legionella	Dal 21 Marzo 2023
	Piombo	

Col Dlgs 102 del 19 Giugno 2025 sono state indicate delle disposizioni integrative e correttive al decreto.

Di seguito si riportano le principali modifiche:

- Eliminazione del parametro PFAS-totale e introduzione di un limite per la somma di 4 PFAS pari a 0,02 µg/l, con obbligo di controllo a partire dal 12 gennaio 2026,
- introduzione di un nuovo lmite per l'acido trifluoroacetico (TFA) pari a 10 µg/l, con obbligo di controllo a partire dal 12 gennaio 2026,
- Le regioni e le Province Autonome sono individuate come "autorità ambientali" per i controlli e la gestione del rischio,
- Introduzione di un coordinamento con ISPRA tramite il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA),
- Estensione fino al 2032 della deroga per i prodotti contenenti piombo, purchè si rispetti il limite di 5 di 5 µg/l,

- Possibilità di avviare autorizzazione di nuovi ReMaF (responsabilità per materiali a contatto con le acque) già dal 12/01/2026, anche se la piena auttuazione partirà dal 2023,
- Chiarimenti sulle autorizzazioni e responsabilità per materiali a contatto con le acque (ReMaF), con procedure supportate dal CeNSiA,
- Introduzione di un comma 1-bis per l'abrogrogazione formale del DM Salute 06/04/2004 n.174, alla luce delle modifiche su materiali e ReMaF,
- Rafforzamento dei programmi di controllo interno ed esterno, con criteri più stringenti per frequenza, campagne analitiche, e valutazione/diminuzione delle perdite,
- I piccoli gestori (10-100 m3/giorno o 50-500 utenti) non sono più automaticamente esentati, ma devono richiederne espressamente l'esenzione,

Di seguito lo stralcio del Decreto (Art. 5) in cui potrà trovare gli obblighi del gestore delle linee idriche interne (GIDI) a edifici pubblici o privati non prioritari. I gestori dell'acquedotto devono garantire l'acqua fino al contatore. Il resto è responsabilità dell'azienda, nella figura del datore di lavoro, del RSPP o del Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI). In generale se non ci sono particolari criticità è necessario pianificare un controllo periodico dell'acqua alle utenze (il numero e la frequenza devono essere valutati caso per caso). Inoltre sulla base della tipologia di impianto si stabiliscono i parametri da verificare. Ad esempio se le condutture sono datate e in metallo è opportuno verificare il rilascio di metalli pesanti, se ci sono serbatoi di accumulo è bene verificare la contaminazione microbica, etc.
Comunque il decreto prevede un pacchetto base con parametri indicatori (**Routine Dlgs 18/2023 All. I, parte B, punto 1 gruppo A**) che è bene sempre monitorare su qualsiasi tipo di realtà.

La scadenza per la nomina del GIDI (Gestore Idrico della Distribuzione Interna) e per la redazione del Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni è il 12 gennaio 2029, data entro occorre adeguarsi al D.Lgs. 18/2023 (e successive modifiche come il D.Lgs. 102/2025) per garantire la qualità dell'acqua fino all'utente finale, gestendo rischi come la Legionella e il Piombo.

ART.5

2. Per le acque fornite attraverso la rete di distribuzione del gestore idro-potabile, si considera che quest'ultimo abbia adempiuto agli obblighi di cui al presente decreto quando i valori di parametro sono rispettati nel punto di consegna quale definito all'articolo 2, comma 1, lettera cc.

3. Per le acque fornite attraverso il sistema di distribuzione interno, il relativo gestore assicura che i valori di parametro di cui al comma 1, rispettati nel punto di consegna, siano mantenuti nel punto di utenza all'interno dei locali pubblici e privati. A tal fine, nel caso di edifici e locali prioritari il gestore del sistema di distribuzione interno assicura l'adempimento degli obblighi previsti all'articolo 9.

4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 2 e 3, qualora sussista il rischio che le acque di cui al comma 1, lettera a) , pur essendo nel punto di consegna rispondenti ai valori di parametro nell'allegato I, Parti A e B, non siano conformi a tali valori al rubinetto, e si abbia evidenza certa che l'inosservanza sia dovuta al sistema di distribuzione interno o alla sua manutenzione: a) l'autorità sanitaria locale territorialmente competente dispone che siano adottate misure appropriate per eliminare o ridurre il rischio che le acque non rispettino i valori di parametro dopo la fornitura, quali, ad esempio:

1) provvedimenti correttivi da adottare da parte del gestore del sistema di distribuzione interno, in proporzione al rischio;

2) ferma restando la responsabilità primaria di intervento del gestore del sistema di distribuzione interno, raccomandando al gestore idro-potabile di adottare altre misure per modificare la natura e le caratteristiche delle acque prima della fornitura, quale ad esempio la possibilità di impiego di adeguate tecniche di trattamento, tenendo conto della fattibilità tecnica e economica di tali misure;

b) l'autorità sanitaria locale territorialmente competente ed il gestore idro-potabile, ciascuno per quanto di competenza, provvedono affinché i consumatori interessati siano debitamente informati e consigliati sugli eventuali provvedimenti e sui comportamenti da adottare

ART.23

b) il gestore della distribuzione idrica interna che viola le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, per le acque fornite attraverso sistemi di distribuzione interni, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro;

ALLEGATO VIII (articolo 2)

Classi di strutture prioritarie

[Riferimento Linee Guida per la valutazione e la gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della Direttiva (UE) 2020/2184*]

Classe di priorità[1]	Esempi (non esaustivi)	Criteri di valutazione e gestione del rischio da applicare per i sistemi di distribuzione interni	
		Azione a carattere di obbligo	Azioni a carattere di raccomandazione
A	Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in regime di ricovero.	- Identificazione del Gestore idrico della distribuzione interna (GIDI). - Piano di sicurezza dell'acqua del sistema idrico di distribuzione interna, con particolare riguardo a piombo e *Legionella*. Soggetto attuatore: Team multidisciplinare presieduto dal Team-leader.	
B	Strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali non in regime di ricovero, inclusi centri riabilitativi, ambulatoriali e odontoiatrici.	Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, con controllo minimo relativo a piombo, *Legionella* e *L. pneumophila*. Soggetto attuatore: GIDI.	Manuali di corretta prassi per l'implementazione dei piani di autocontrollo igienico per gli impianti idrici, elaborati da associazioni di settore o ordini professionali.
C	1) Strutture ricettive alberghiere, istituti penitenziari[2], navi[3], stazioni, aeroporti.	Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, eventualmente incorporato in documenti di analisi di rischio finalizzati alla prevenzione sanitaria (es. documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs 81/08 e *s.m.i.*[4], o piano di autocontrollo HACCP), con controllo minimo relativo a piombo, *Legionella* e *L. pneumophila.* Soggetto attuatore: GIDI.	Manuali di corretta prassi per l'implementazione dei piani di autocontrollo igienico per gli impianti idrici, elaborati da associazioni di settore o ordini professionali
	2) Ristorazione pubblica e collettiva, incluse mense aziendali (pubbliche e private) e scolastiche.	Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, eventualmente integrato del piano di autocontrollo HACCP. Soggetto attuatore: GIDI[5].	
D	Caserme, istituti penitenziari[2], istituti di istruzione dotati di strutture sportive, campeggi, palestre e centri sportivi, fitness e benessere (SPA e wellness)[6], altre strutture ad uso collettivo (es. stabilimenti balneari).	Al minimo, piano di verifica igienico-sanitaria (monitoraggio) dell'acqua destinata al consumo umano basato sulle Linee Guida*. Soggetto attuatore: GIDI.	Piano di autocontrollo degli impianti idrici interni, al minimo relativamente a piombo e *Legionella*. Soggetto attuatore: GIDI.

* Linee Guida per la valutazione e gestione del rischio per la sicurezza dell'acqua nei sistemi di distribuzione interni degli edifici prioritari e non prioritari e di talune navi ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184, Rapporto ISTISAN 22/32.